

CONVENZIONE TRA L'A.S.L. VCO E L'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO -

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - PER

ACCERTAMENTI SANITARI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E

RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, ASSUNZIONE DI ALCOL E

PATOLOGIE ALCOL CORRELATE

Dato atto che l'Istituto Auxologico Italiano ha valutato la necessità di acquisire, a mezzo convenzione, la disponibilità di competenze professionali mediche, richiedendole alla ASL

VCO previa stipula di specifico atto convenzionale;

tutto ciò premesso

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,

Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con

deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

l'Istituto Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito

per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150,

con sede in Milano, Via L. Ariosto, 13, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mario

Colombo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: -

Art. 1 - Oggetto della convenzione:

L'A.S.L. VCO, tramite la propria SOC Laboratorio Analisi si impegna ad eseguire per conto

dell'Istituto Auxologico gli accertamenti sanitari di cui al codice del nomenclatore tariffario

90.18.3 – Droghe d'abuso test di screening (Test di primo livello)

90.61.7 – Droghe d'abuso test di conferma cromatografico (test di secondo livello) su campioni biologici del personale dell'Istituto Auxologico sottoposto a sorveglianza sanitari e del personale di aziende clienti del servizio di Medicina del Lavoro dell'Istituto Auxologico medesimo

Art. 2 - Modalità operative:

L'esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 1 avverrà secondo le seguenti modalità operative:

a) l'Istituto Auxologico provvederà in maniera autonoma alla raccolta dei campioni;
b) i campioni raccolti verranno consegnati direttamente presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Verbania corredati da apposita modulistica che provvederà all'esecuzione degli accertamenti.

Potranno essere consegnati tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.

Gli esiti potranno essere ritirati presso lo sportello del Laboratorio Analisi del P.O. di Verbania, tre giorni (lavorativi) dopo la consegna, dalle 10.30 alle 15.30.

c) in caso accertamento di primo livello non negativo il campione verrà spedito presso i Laboratori dell'AOU Maggiore della Carità di Novara per ulteriori indagini e il referto potrà essere consegnato dopo dieci giorni lavorativi.

Art. 3 - Prezzo di vendita:

L'Istituto Auxologico corrisponderà all'ASL VCO le seguenti tariffe:

droghe d'abuso

-codice 90.18.3: n° 5 sostanze x 8 euro cadauno = euro 40.00 creatinina urinaria

- codice 90.16.3: n° 1 per 2 euro cadauno = euro 2.00

Totale pacchetto euro 42.00.

La fornitura dei contenitori è a carico dell'Istituto Auxologico

Per altre eventuali sostanze L'ASL VCO comunicherà al momento della richiesta il loro

costo al Committente.

Come già comunicato al Committente le tariffe delle prestazioni specialistiche potranno essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.

Art. 4 - Fatturazione e termini di pagamento:

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata dal Direttore della SOC Laboratorio Analisi, o da persona da lui delegata, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo.

Sulla base della suddetta documentazione, l'A.S.L. VCO provvederà ad emettere con cadenza mensile regolare fattura. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura. Il mancato rispetto dei termini indicati può rappresentare motivo di risoluzione del presente rapporto convenzionale.

Art. 5 Durata e Recesso

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021 con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

Art. 6 Privacy

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.

UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

Art. 7 Registrazione e bollo

Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del D.P.R. 26/10/72 N° 633.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.

Art. 8 - Foro competente:

Per qualsiasi controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Verbania.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna _____

ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

(Avv. Cinzia MELODA)

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

IL DIRETTORE GENERALE

(DR. Mario COLOMBO)